

N. 00019/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00712/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 712 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Willis s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Comandè, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Anselmi in Genova, via Corsica 19/10;

contro

Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Sommariva e Barbara Baroli, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi 15;

nei confronti di

- Aon s.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco D'Angelo e Carla Santamaria Amato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Crocetta in Genova, via Assarotti, 15/4b;
- Marsh s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
- Gpa s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo, del decreto dirigenziale della Regione Liguria 3.5.2013, n. 1880, di aggiudicazione definitiva, in favore di Aon s.p.a., della gara d'appalto centralizzata, esperita mediante procedura aperta, per l'affidamento triennale dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Regione e dei suoi enti strumentali;

quanto al ricorso per motivi aggiunti, del decreto dirigenziale della Regione Liguria 15.10.2013, n. 4089, con il quale la Regione, a seguito della correzione di un errore materiale nell'attribuzione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di Aon s.p.a. e della conseguente rielaborazione della graduatoria finale di merito, previa revoca del decreto dirigenziale n. 1880/2013, ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara a Marsh s.p.a..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, di Aon s.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers e di Marsh s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati proposto da Aon s.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati proposto da Marsh s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso introduttivo notificato in data 7.6.2013 la società Willis Italia s.p.a. (di seguito, Willis senz'altro), in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. costituenda con Ital Brokers s.p.a., ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Liguria 3.5.2013, n. 1880, di aggiudicazione definitiva, in favore di Aon s.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers (di seguito, Aon senz'altro), della gara d'appalto centralizzata, esperita mediante procedura aperta, per l'affidamento triennale dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Regione e dei suoi enti strumentali.

A sostegno del gravame deduce un unico motivo di ricorso, rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 comma 3-bis ed 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 – violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma 2 del capitolato speciale d'appalto – violazione e falsa applicazione dell'art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006 – illegittimità manifesta – violazione della par condicio competitorum.

Lamenta che l'aggiudicataria Aon e tutte le altre concorrenti (Marsh e GPA s.p.a.) avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura di gara, per non aver evidenziato i costi della sicurezza interni afferenti la propria attività ai sensi degli artt. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, come prescritto dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, ciò che integrerebbe gli estremi di una delle fattispecie espulsive tassativamente elencate all'art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006.

Si sono costituite in giudizio, oltre alla Regione Liguria, anche Aon e Marsh, che hanno altresì spiegato ricorso incidentale volto a censurare, sotto più profili, l'ammissione in gara dell'A.T.I. Willis.

A sostegno del gravame incidentale Aon ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione di legge – violazione degli artt. 38 e 46 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 – violazione della lex specialis di gara – eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità.

L'A.T.I. Willis andava esclusa dalla gara per aver ommesso di produrre, in allegato alla propria offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 38 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 dei signori Carlo Spinetta (consigliere di amministrazione della mandante Ital Brokers s.p.a.) e Fabrizio Moro (consigliere delegato della mandante Ital Brokers s.p.a., cessato dalla carica meno di un anno prima dell'indizione della gara).

2. Violazione degli artt. 37 e 118 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 – eccesso di potere per falsità dei presupposti – difetto di istruttoria ed illogicità.

L'A.T.I. Willis andava esclusa dalla gara anche in considerazione della irregolarità della suddivisione interna delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione del servizio appaltato.

3. In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell'art. 87 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 – Violazione dell'art. 46 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 – eccesso di potere per falsità dei presupposti.

Nella denegata ipotesi in cui trovasse accesso la tesi secondo la quale il capitolato speciale d'appalto imponeva l'indicazione, da parte di ciascun offerente, dei costi della sicurezza anche qualora gli stessi fossero – come nel caso di specie, in ragione della natura prettamente intellettuale del servizio appaltando – inesistenti, la disposizione di cui all'art. 18 secondo periodo del capitolato sarebbe illegittima, o avrebbe tutt'al più legittimato il ricorso al cosiddetto soccorso istruttorio.

4. In via subordinata: violazione dell'art. 87 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 – eccesso di potere per falsità dei presupposti ed illogicità.

L'A.T.I. Willis, nell'indicare i costi della sicurezza aziendali, avrebbe comunque ommesso di ripartirne l'importo tra le imprese raggruppate.

A sostegno del gravame incidentale Marsh ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione degli artt. 37, 46.1-bis, 86.3-bis ed 87.4 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione della lex di gara, in particolare dell'art. 18 del capitolato speciale.

L'A.T.I. Willis, nell'indicare i costi della sicurezza aziendali, avrebbe ommesso di ripartirne l'importo tra le imprese raggruppate.

2. Violazione della lex di gara e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

La mandante dell'A.T.I. Willis Ital Brokers s.p.a. avrebbe ommesso di dichiarare l'esistenza, le generalità e la mancanza di cause di esclusione in capo al procuratore Mansanti Francesco.

3. In subordine. Violazione degli artt. 86.3-bis e 87.4 del D. Lgs. n. 163/2006.

In estremo subordine l'impugnazione è estesa alla lex di gara, nella parte in cui impone l'indicazione dei costi correlati al così detto rischio specifico o aziendale, pur in presenza di attività di servizi puramente intellettuali, i cui costi sono coperti dalle spese generali.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 5.11.2013 l'A.T.I. Willis ha esteso l'impugnazione al decreto dirigenziale 15.10.2013, n. 4089, con il quale la Regione Liguria, a seguito della correzione di un errore materiale nell'attribuzione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di Aon e della conseguente rielaborazione della graduatoria finale di merito, ha disposto, previa revoca del decreto dirigenziale n. 1880/2013, l'aggiudicazione definitiva della gara a Marsh.

A sostegno del gravame aggiuntivo ha dedotto il medesimo motivo di cui al ricorso introduttivo.

Con atto di motivi aggiunti al ricorso incidentale notificato in data 6.12.2013 Aon ha riproposto i quattro motivi dedotti con il gravame incidentale.

A sua volta, con atto di motivi aggiunti al ricorso incidentale notificato in data 2.12.2013, la nuova aggiudicataria Marsh ha riproposto i tre motivi dedotti con il gravame incidentale.

Con ordinanza 28.11.2013, n. 434, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 29.1.2014, n. 441, la Sezione ha respinto la domanda cautelare accedente ai motivi aggiunti.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo di Willis Italia s.p.a.: difatti, il decreto dirigenziale 3.5.2013, n. 1880, di aggiudicazione definitiva della gara in favore di Aon, è stato revocato, sicché l'interesse al ricorso si trasferisce definitivamente sull'atto di motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato – peraltro per i medesimi motivi - il decreto dirigenziale 15.10.2013, n. 4089, con il quale la Regione Liguria, a seguito della correzione di un errore materiale nell'attribuzione dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di Aon e della conseguente rielaborazione della graduatoria finale di merito, ha disposto, previa revoca del decreto dirigenziale n. 1880/2013, l'aggiudicazione definitiva della gara a Marsh.

Medesima sorte tocca ai ricorsi incidentali di Aon (originaria aggiudicataria) e di Marsh, stante la loro accessorietà al ricorso principale.

L'attenzione del collegio deve a questo punto focalizzarsi sui motivi aggiunti al ricorso principale proposti da Willis avverso il decreto dirigenziale della Regione Liguria 15.10.2013, n. 4089, di aggiudicazione definitiva della gara a Marsh, nonché sui corrispondenti atti di motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti sia da Aon (originaria aggiudicataria) che da Marsh (nuova aggiudicataria definitiva in forza del decreto dirigenziale n. 4089/2013).

E poiché si versa nell'ipotesi di gara con più di due concorrenti ammessi, riveste priorità logica l'analisi dei motivi aggiunti ai ricorsi incidentali, rivestendo essi – seppure solo in parte - natura paralizzante (Cons. di St., Ad. Plen., 7.4.2011, n. 4).

Devono tuttavia dichiararsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti al ricorso incidentale di Aon, originaria aggiudicataria: a seguito della revoca dell'aggiudicazione disposta in suo favore con decreto dirigenziale 3.5.2013, n. 1880 e dell'aggiudicazione definitiva della gara a Marsh (decreto dirigenziale 15.10.2013, n. 4089), è infatti venuta meno la posizione di vantaggio alla conservazione della quale era originariamente volto il ricorso incidentale di Aon.

Quanto invece ai motivi aggiunti al ricorso incidentale di Marsh, essi sollevano tre censure, le prime due delle quali con effetto paralizzante, mentre la terza - dedotta in estremo subordine, per il caso di accoglimento del ricorso principale di Willis - estende l'impugnazione alla *lex specialis* di gara, in vista del suo annullamento integrale.

Il primo motivo è infondato.

A prescindere dalla soluzione da darsi alla questione sottesa al presente giudizio (concernente il quesito se la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi interni per la sicurezza del lavoro debba comportare l'esclusione dell'offerta dalla procedura), è dirimente il rilievo che gli oneri aziendali integrano una componente dell'offerta economica che, in caso di imprese partecipanti in raggruppamento, viene formulata unitariamente, sicché non si vede perché essi avrebbero dovuto essere dichiarati separatamente per ogni partecipante al R.T.I..

Infondato è anche il secondo motivo aggiunto al ricorso incidentale di Marsh, con il quale è dedotto che l'impresa Ital Brokers s.p.a., mandante dell'A.T.I. Willis, avrebbe omesso di dichiarare l'esistenza, le generalità e la mancanza di cause di esclusione in capo al procuratore Mansanti Francesco (recte, Mansanti Mauro, cfr. la visura camerale di Ital Brokers s.p.a. - doc. 3 delle produzioni 2.7.2013 di Marsh, p. 12).

Anche a prescindere dal fatto che non si tratta di un amministratore munito di potere di rappresentanza - cui solo si riferisce l'art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. di St. V., 6.6.2012, n. 3340) - ma di un mero procuratore speciale o ad negotia, è dirimente il rilievo che in capo ai signor Mansanti Mauro non sussistono cause di esclusione (doc. 1 delle produzioni 24.11.2015 di Willis).

E' noto infatti come, anche prima dell'introduzione del comma 2-bis nel corpo dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ad opera dell'art. 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, la giurisprudenza amministrativa avesse chiaramente affermato che il principio di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, pur rappresentando un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza di avere un soggetto contraente con l'amministrazione che sia affidabile sotto il profilo morale e degli altri requisiti richiesti, attiene al profilo sostanziale, alla necessità cioè che alla gara possa partecipare un soggetto effettivamente affidabile perché in possesso dei requisiti di moralità, ma non anche al profilo dichiarativo e formale, cioè alla sussistenza di un obbligo legale di dichiarare comunque l'assenza di cause ostative (cfr., per tutte, Cons. di St., VI, 27.6.2014, n. 3251).

Poiché la terza censura dei motivi aggiunti al ricorso incidentale di Marsh é dedotta in estremo subordine, per il caso di accoglimento del ricorso principale di Willis, può a questo punto affrontarsi il quesito - centrale nella controversia de qua agitur - se la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi interni per la sicurezza del lavoro debba comportare l'esclusione dell'offerta dalla procedura.

Occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, a mente del quale "non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità

all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

Benché la disposizione sia funzionale alla verifica delle offerte anormalmente basse – verifica che, come noto, è meramente eventuale - essa stabilisce chiaramente che i costi relativi alla sicurezza aziendale devono essere specificamente indicati già nell'offerta.

In tal senso, del resto, dispone chiaramente l'art. 18 comma 2 del capitolato speciale d'appalto (doc. 3 delle produzioni 15.7.2013 di parte regionale), il quale, dopo aver precisato che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in ragione del fatto che i rischi da così detta interferenza risultano pari a zero, stabilisce nondimeno che “nell'offerta del concorrente dovranno, comunque, essere evidenziati i costi della sicurezza afferenti la propria attività, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006. Restano, infatti, immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul lavoro”.

Sebbene in linea teorica possa convenirsi con la ricorrente incidentale nel senso che, in un appalto per servizi di natura squisitamente intellettuale, i costi relativi alla sicurezza aziendale (sostanzialmente contemplati dal documento di valutazione dei rischi) abbiano un'incidenza ridotta o pressoché nulla, e siano pertanto difficilmente identificabili e scorporabili, ciò nondimeno è un fatto che la Regione avesse posto, sul punto, un vero e proprio autovincolo, con ciò attribuendo alla relativa indicazione la valenza di elemento essenziale dell'offerta, ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis del codice dei contratti.

Occorre infatti rammentare come – sul punto – l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato abbia recentemente affermato che “ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di "mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice" idoneo a determinare "incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta" per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura dell'offerta difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale” (Cons. di St., Ad. Plen., 20.3.2015, n. 3).

Si tratta di una pronuncia che rileva certamente nel caso di specie.

Da un lato, infatti, sebbene la questione sottoposta all'Adunanza Plenaria riguardasse un appalto di lavori pubblici, è pacifico – e la sentenza n. 3/2015 ne dà specificamente atto - che la disposizione di cui all'art. 87 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 operi certamente per gli appalti di servizi e forniture, cui espressamente si riferisce.

Dall'altro, la questione sottoposta all'Adunanza Plenaria riguardava un caso in cui l'obbligo di specificazione degli oneri non era stato prescritto dalla legge di gara (cfr. il punto 1.4 della sentenza n. 3/2015), sicché i principi ivi enunciati trovano applicazione a fortiori nel caso di specie, in cui invece l'art. 18 comma 2 del capitolato speciale d'appalto richiedeva “comunque” agli offerenti l'indicazione dei costi della sicurezza afferenti la propria attività.

La chiara indicazione contenuta nella *lex specialis*, unitamente ai chiarimenti forniti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la successiva sentenza 2.11.2015, n. 9 (nel senso che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell'Adunanza Plenaria n. 3 del 2015), inducono pertanto il collegio ad accogliere il ricorso di Willis, giacché è pacifico che tutte le altre offerte ammesse in gara - tra le quali quella dell'aggiudicataria Marsh - non contenessero l'indicazione dei costi della sicurezza afferenti la propria attività, e dovessero pertanto essere escluse, ricorrendo un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti, idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di un suo elemento essenziale.

Né, per le medesime ragioni compendiate nelle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, può trovare accoglimento il terzo motivo aggiunto al ricorso incidentale di Marsh, che censura la disposizione di cui all'art. 18 secondo periodo del capitolato speciale d'appalto, ove interpretato nel senso che l'indicazione dei costi della sicurezza aziendali fosse a pena di esclusione, anziché dare ingresso al soccorso istruttorio: il comma 1-bis dell'art. 46 del codice dei contratti impedisce l'inserzione nei bandi di cause di esclusione non previste dalla legge, ma non certo che una previsione di legge (nel caso di specie, quella di cui all'art. 87 comma 4 D. Lgs. n. 163/2006, secondo il suo tenore letterale e l'interpretazione fornite dall'Adunanza plenaria) venga dalla stazione appaltante, nella sua discrezionalità, considerata essenziale.

All'accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso principale ed all'annullamento degli atti di ammissione alla procedura di tutte le altre imprese concorrenti consegue l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto, specificamente formulata nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti: l'offerta Willis è infatti l'unica ammissibile, in presenza di clausola del bando che consente l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (punto VI.3 del bando, doc. 3 delle produzioni 15.7.2013 di Willis Italia s.p.a.).

In considerazione dell'effettiva possibilità per Willis di conseguire l'aggiudicazione, deve accogliersi anche la domanda - ex art. 122 c.p.a. - di dichiarazione dell'inefficacia del contratto 6.12.2013 (doc. 18 delle produzioni 25.11.2015 di parte regionale) stipulato tra la Regione Liguria e Marsh s.p.a., e di subentro nel medesimo contratto alla condizioni offerte in gara, con effetto dal primo giorno del mese successivo al deposito della presente sentenza.

Per il periodo di efficacia del contratto occorre disporre - ex art. 124 c.p.a. - il risarcimento del danno per equivalente monetario, relativamente al quale la Regione dovrà proporre a Willis s.p.a. - ex art. 34 comma 4 c.p.a. - entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, il pagamento di una somma secondo i seguenti criteri: calcolo dei premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi, nel periodo di vigenza del contratto dichiarato inefficace, per il tramite del broker con la Regione Liguria e gli altri enti rientranti nel settore regionale allargato (deliberazione di giunta regionale 22.3.2013, n. 318); - calcolo, su detto ammontare, delle percentuali di provvigione offerte in gara da Willis s.p.a., con riferimento - distintamente - all'ammontare dei premi riscossi per ognuna delle tipologie di copertura assicurativa indicate all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto; - calcolo, su detto ammontare complessivo, della percentuale di utile del 5%, così ridotta in considerazione dell'aliunde percipiendum, non avendo la società ricorrente provato di non aver potuto utilmente utilizzare altrimenti le proprie maestranze e mezzi aziendali.

In ragione della natura controversa della questione sottesa al ricorso principale, definitivamente sciolta soltanto con pronunciamenti dell'Adunanza plenaria successivi alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara improcedibili il ricorso introduttivo ed i ricorsi incidentali di AON s.p.a. e di Marsh s.p.a..

Dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti al ricorso incidentale di AON s.p.a..

Rigetta i motivi aggiunti al ricorso incidentale di Marsh s.p.a..

Accoglie i motivi aggiunti al ricorso principale di Willis Italia s.p.a. e, per l'effetto: - annulla gli atti di ammissione alla procedura di tutte le altre imprese concorrenti, nonché il decreto dirigenziale della Regione Liguria 15.10.2013, n. 4089; - dichiara l'inefficacia del contratto 6.12.2013 stipulato tra la Regione Liguria e Marsh s.p.a.; - accerta il diritto di Willis Italia s.p.a. di subentrare nel contratto, con effetto dal primo giorno del mese successivo al deposito della presente sentenza; - accoglie la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario relativamente al periodo di efficacia del contratto, e ordina alla Regione Liguria di proporre a Willis s.p.a., entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, il pagamento di una somma secondo i criteri di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)